



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE
AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it

Ai Direttori Generali, Ai Direttori DIPS, Ai
Direttori Servizi PSAL - ATS della
Lombardia

e, p.c.

Ispettorato Interregionale del Lavoro
Email: IIL.Milano@ispettorato.gov.it

Oggetto : PRIME INDICAZIONI IN MERITO AL D.L. 146/2021 – CAPO III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ART. 13. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) - PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Il Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (GU n. 252 del 21/10/2021), con l'articolo 13, ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare il comma d) del citato articolo ha sostanzialmente modificato l'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, dettando nuove disposizioni in merito alle modalità di adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Le disposizioni previste nel Decreto Legge in argomento, che seppur nell'iter di conversione in Legge potrebbero subire modificazioni ed integrazioni, risultano immediatamente applicabili dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fermo restando la integrazioni che potranno essere inserite a seguito del confronto tra il Sistema delle Regioni e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed altresì gli approfondimenti d'ordine giuridico che il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul lavoro, coordinato da Regione Lombardia, intende condurre con il prof. Pascucci di Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, della Regione Marche e dell'Inail, Direzione regionale per le Marche - la presente nota intende fornire agli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ATS prime indicazioni circa le modalità applicative del disposto normativo di cui all'articolo 13 comma d) del D.L. 146/2021, con esclusivo riferimento alle gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di dare uniforme ed efficace applicazione alla previsione di legge.

Per le finalità di cui sopra si riportano in allegato, a mero titolo di esempio, i modelli verbale da potersi

Referente per l'istruttoria della pratica: AGOSTINA PANZERI

Tel. 02/6765.3631

utilizzare al fine dell'adozione del provvedimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA

Il nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale debba - e non più possa - essere adottato in tutti i casi in cui vengano accertate gravi - e non più anche reiterate - violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

Il provvedimento di sospensione non si sostituisce agli atti obbligatori di cui al D.Lgs. 758/94 ovvero a quelli previsti dall'articolo 301 bis del D.Lgs. 81/2008 ma si somma agli stessi, rappresentando un disposto aggiuntivo. È sempre fatta salva l'applicazione delle misure cautelari previste in casi di pericolo grave ed imminente, quali ad esempio i provvedimenti ex art. 321 C.p.p. ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20 comma 3 del D.Lgs. 758/94.

Il provvedimento, anche sulla base delle precedenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, è destinato ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d'imprenditore ai sensi del Codice Civile. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della norma, ad esempio, i datori di lavoro domestici, le ONLUS (ad eccezione di quanto previsto dalla L. 381/91), le organizzazioni sindacali o le associazioni datoriali, i partiti politici e le organizzazioni culturali o religiose.

SOGGETTI CUI SPETTA IL POTERE DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato, prevede che il provvedimento di sospensione sia adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro *"a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I"*.

Il successivo comma 8 prevede che *"I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro"*.

In tema di prevenzione incendi, il comma 6 prevede infine che *"Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente"*.

Ne deriva quindi che le ATS siano titolate ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ad integrazione del previgente testo dell'articolo 14, la nuova formulazione, prevede inoltre che il potere di sospensione da parte delle ATS, così come per l'INL, sia applicabile *"a prescindere dal settore di intervento"*, con esclusiva ed unica limitazione riferita alla materia di prevenzione incendi.

MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede che *"L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale"*.

Il successivo comma 4 prevede inoltre che *"... In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità"*.

In attesa di un più ampio coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ritiene che le disposizioni di legge citate possano trovare analogia applicazione, compatibilmente con la prassi amministrativa in uso, nelle ATS.

Il provvedimento di sospensione dovrà quindi essere adottato, qualora ne ricorrano i presupposti, nel corso dell'attività di controllo direttamente dal personale operante.

Gli effetti della sospensione decorreranno di regola, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, dal momento della notifica del provvedimento in quanto l'accertamento di gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro evidenzia, di per sé, la presenza di una situazione di

Referente per l'istruttoria della pratica: AGOSTINA PANZERI

Tel. 02/6765.3631

pericolo o di grave rischio.^[1]

A tal fine il provvedimento dovrà essere notificato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nell'immediatezza degli accertamenti ovvero mediante PEC.

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede che *"Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I."*

Inoltre, nel caso delle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I la sospensione non si riferirà alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ma esclusivamente all'attività lavorativa prestata dai lavoratori in argomento. In tale ultima ipotesi è importante notare che il processo verbale dovrà essere dettagliato al fine di descrivere nel dettaglio sia l'attività lavorativa prestata sia la tipologia di violazione riscontrata sia i dati identificativi dei lavoratori.

Il medesimo comma prevede inoltre che *"Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro (n.d.r. e quindi le ATS) può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro"*.

Si ritiene che tale disposto normativo non risulti di chiara ed immediata comprensione, si rinvia quindi a successive note di indirizzo ed interpretative. In ogni caso considerando che per ogni violazione accertata gli operatori ATS emettono specifiche prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 758/94, si ritiene che tale disposizione sia, per lo più, pleonastica.

Il successivo comma 2 prevede *"Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo."*

Operativamente sarà necessario rendere edotto il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione di tale disposizione, mediante specifica avvertenza nel processo verbale, nonché provvedere alle comunicazioni previste nel più breve tempo possibile.

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento di sospensione riveste carattere temporaneo.

Il comma 9 dell'articolo 14 prevede che *"E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:*

- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;*
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie"*

Il successivo comma 11 prevede inoltre che *"su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato"*.

Ne deriva quindi che il provvedimento possa essere revocato esclusivamente quando, a seguito della richiesta/istanza da parte del Datore di Lavoro all'organo di vigilanza che lo ha emesso, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai commi 9 o 11 dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008. Si evidenzia che in caso di accertamento contemporaneo di una o più delle gravi violazioni di cui all'allegato I gli

importi dovranno essere sommati tra loro.

Il comma 10 prevede inoltre che *“Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”*. Tale disposizione troverebbe quindi applicazione ogni qualvolta si accertasse che l'impresa oggetto dell'attuale provvedimento di sospensione sia stata destinataria, nei cinque anni precedenti, di almeno un ulteriore provvedimento di sospensione, che in base ad una lettura rigorosa, riguardi indistintamente l'ipotesi di gravi violazioni ovvero di impiego di personale in nero.

Tale disposto normativo, in mancanza di una banca dati nazionale condivisa tra gli organi di vigilanza, tra l'altro immediatamente consultabile anche in sede di sopralluogo, può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai sistemi informativi regionali già in uso alle ATS.

ANALISI DELLE GRAVI VIOLAZIONI CUI E' PREVISTA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Al fine di fornire prime indicazioni orientative circa le modalità operative di applicazione del provvedimento si procede di seguito ad analizzare il campo di applicazione di ciascuna fattispecie prevista dall'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

FATTISPECIE	COMMENTO
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del DVR e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi. Inoltre sono fatte salve le competenze esclusive del CNVF.
Mancata formazione ed addestramento	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito ai propri lavoratori sia la prevista formazione sia l'addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente prevede il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (ad esempio artt. 77 comma 5, art. 116, 169) ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi.
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti. Non sarà adottabile, ad esempio, nel caso di svolgimento diretto da parte del DL, così come dimostrato da documentazione comprovante, qualora lo stesso non abbia frequentato il previsto corso di aggiornamento.
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Referente per l'istruttoria della pratica: AGOSTINA PANZERI

Tel. 02/6765.3631

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non, ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo.
Mancanza di protezioni verso il vuoto	Si ritiene che debba essere considerata la mancanza o inefficacia di protezioni verso il vuoto e non anche la loro incompletezza
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Si ritiene che debba essere considerata la mancanza o inefficacia di armature di sostegno e non anche la loro incompletezza fatto salvo quanto disposto nella relazione tecnica
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali <i>i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche</i> durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali <i>i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette</i> , durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Si ritiene che, ai fini dell'adozione del provvedimento, debba essere considerata esclusivamente l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) e non il loro mancato funzionamento dovuto, ad esempio, a carente manutenzione.
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Si ritiene che al fine di accertare la violazione si debba verificare non solo la rimozione o la modifica dei dispositivi sul luogo di lavoro ma che tale violazione sia integrata dall'assenza di un processo aziendale di vigilanza in tema (preposti, dirigenti, etc.). Qualora tale processo sia stato attuato, seppur deficitariamente, non si rileva il presupposto per l'adozione del provvedimento.

[1] Nel caso di circostanze particolari è valutabile il differimento della validità del provvedimento alle ore 12.00 del giorno successivo ovvero al termine dell'attività lavorativa. Tali circostanze possono essere legate al mantenimento dei livelli di salute e sicurezza sia dei lavoratori che della collettività. Ad esempio non è adottabile il provvedimento con validità immediata nel caso in cui lo stesso preveda il blocco di impianti complessi o altamente pericolosi, per i quali siano necessarie particolari operazioni al fine del loro spegnimento ovvero messa in sicurezza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
NICOLETTA CORNAGGIA

Referente per l'istruttoria della pratica: AGOSTINA PANZERI

Tel. 02/6765.3631